

Il 25 e 26 giugno si vota per il referendum di conferma della riforma che demolisce la Costituzione

Un «No» per difendere i diritti e la democrazia

Care compagne e cari compagni, quello che ci aspetta i prossimi 25 e 26 giugno è un passaggio di straordinaria importanza. Siamo tutti chiamati a respingere l'attacco alla Costituzione italiana, agli elementi fondativi dell'assetto del nostro paese nati dalla Resistenza e dalla lotta antifascista.

È necessario votare «No» e bocciare la riforma costituzionale fatta dal governo Berlusconi, attraverso la quale – semina-scosti da tanto annunciate riduzioni di deputati e senatori lontane nel tempo – vengono introdotti elementi di devolution e di accentramento dei poteri sul premier che modificano l'assetto democratico e istituzionale del paese. Elementi che, sebbene interessino direttamente la seconda parte della Costituzione, attraverso la conseguente diminuzione delle garanzie istituzionali e la frammentazione dei poteri regionali e locali, sono la premessa per far regredire la difesa dei diritti sociali e del lavoro riflettendosi quindi anche sulla prima parte.

La Costituzione, i cui principi fondamentali sono pietre miliari della nostra democrazia (da «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» a «l'Italia ripudia la guerra» ecc.), va confermata nella sua integrità. Non è accettabile che la Costituzione venga modificata a colpi di maggioranza come se si trattasse del cambiamento di una legge.

L'elevata partecipazione alle iniziative che nei giorni scorsi sono state organizzate dalla Fiom e dalla Cgil sono un segnale chiaro e soprattutto incoraggiante: l'attacco alla Costituzione va respinto con una larga partecipazione e una netta affermazione del «No».

Gianni Rinaldini, segretario generale Fiom-Cgil

LA
COSTITUZIONE
NON
SI
CANCELLA.

25-26 GIUGNO
AL REFERENDUM PER LA
COSTITUZIONE

VOTIAMO NO

PER DIFENDERE I DIRITTI, LA CONTRATTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE SOCIALE

CGIL CISL UIL



COSTITUZIONE VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

COMMENTO

Parlamento

Camera: 630 deputati (età minima 25 anni).

Senato: 315 senatori (età minima 40 anni), più i senatori a vita (gli ex Presidenti della Repubblica e i nominati dai Presidenti della Repubblica, massimo 5, per «altissimi meriti»).

Camera: 518 deputati (età minima 21 anni), dei quali 18 eletti nella circoscrizione estero, più i deputati a vita (gli ex Presidenti della Repubblica e i nominati dai Presidenti della Repubblica, massimo 3, per «altissimi meriti»).

Senato federale: 252 senatori (età minima 25 anni), eletti contestualmente ai Consigli regionali.

Il nuovo Senato, sebbene si chiami federale, non è rappresentativo delle realtà regionali e locali e, non avvenendo le elezioni dei Consigli regionali contemporaneamente, diventerà un organo permanente, soggetto a rinnovi parziali. Sarà un organo depotenziato, non intervenendo nell'approvazione di tutte le leggi e con la possibilità, da parte del Governo, di sottrargli ulteriori competenze in favore della Camera. Quest'ultima non voterà più la fiducia al premier al momento del suo insediamento ma solo il programma.

Qualora la Camera dei deputati, nel corso della legislatura, votasse la sfiducia al premier ciò provocherebbe (salva l'ipotesi di difficile attuazione della «sfiducia costruttiva») lo scioglimento della stessa e la fine della legislatura.

Formazione delle leggi

Camera e Senato hanno identiche competenze. Ogni legge per essere approvata deve ottenere l'approvazione di entrambe le Camere.

La Camera approva le leggi sulle materie riservate allo Stato. Il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche, ma è la Camera a decidere definitivamente.

Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie in cui la legge statale detta i principi e la legge regionale li attua.

Vi sono poi materie in cui devono partecipare egualmente Camera e Senato.

La procedura legislativa si complica, con l'introduzione di una immotivata e non chiara differenziazione per materia delle competenze delle Camere, e invece si lasciano immutati gli strumenti di ingerenza del Governo nella legislazione (decreto-legge, delega legislativa), incentivando il loro utilizzo abusivo alla stregua di strumenti normali, anziché eccezionali come continua a qualificarli la Costituzione.

Presidente del Consiglio/Premier

Il Presidente del Consiglio riceve l'incarico dal Capo dello Stato per la formazione del Governo. Per insediarsi deve ottenere la fiducia delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Coordina l'attività dei ministri nominati dal Presidente e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo.

La mozione di sfiducia al Governo è presentata da almeno 1/10 dei parlamentari e approvata a maggioranza.

Diventa Premier il candidato della coalizione che vince le elezioni. Per l'insediamento non deve ottenere la fiducia.

Nomina e revoca i Ministri.

Determina la politica generale del Governo e dirige l'attività dei ministri.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/5 dei deputati e approvata a maggioranza assoluta.

Il Primo ministro non solo può nominare e revocare liberamente i «suoi» ministri, ma è anche il solo responsabile dello scioglimento delle Camere (anzi, della Camera), con l'effetto di indurre all'impotenza, oltre che l'opposizione, la stessa maggioranza parlamentare.

Presidente della Repubblica

Viene eletto dalle camere in seduta comune con l'integrazione dei rappresentanti delle Regioni. Età minima 50 anni. Rappresenta l'«unità nazionale».

Ha il potere di sciogliere il Parlamento e affidare l'incarico di formare un nuovo Governo a una personalità diversa dal Presidente del Consiglio dimissionario.

Nomina e revoca i ministri (su proposta del Presidente del Consiglio).

Viene eletto dalle camere in seduta comune con i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti regionali.

Età minima 40 anni.

Rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Nomina i rappresentanti delle Authority.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e ne nomina il vicepresidente.

Si riducono i poteri del Capo dello Stato che, oltre a non nominare più il premier, nella sostanza non può più sciogliere la Camera dei deputati né nominare i ministri.

Corte costituzionale

15 Componenti: 5 eletti dal parlamento, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 nominati dai magistrati.

15 Componenti: 7 eletti dal parlamento, 4 nominati dal Presidente della Repubblica, 4 nominati dai magistrati.

Aumentando la «quota» dei membri nominati dal Parlamento si politicizza la composizione della Corte costituzionale, minandone la posizione di indipendenza.

Devolution

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato.

Su alcune leggi lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano.

Alle Regioni spetta la competenza esclusiva in

- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica e definizione di parte dei programmi;
- polizia amministrativa locale.

Vengono ampliate le competenze esclusive delle Regioni e si configura un assetto frammentato di funzioni e apparati posti a tutela di diritti fondamentali, come i diritti alla salute, all'istruzione e alla sicurezza personale.

Referendum confermativo, non è richiesto il quorum

Il 25 e 26 giugno prossimi sarà la seconda volta – la prima fu il 7 ottobre 2001 – che gli italiani si esprimeranno attraverso il «referendum confermativo». Tale strumento, previsto dalla Costituzione all'articolo 138, è infatti diverso da quello più utilizzato del referendum «abrogativo» (articolo 75) che interessa le leggi ordinarie, il primo del quale fu quello sul divorzio nel 1974. Al referendum confermativo si arriva quando una proposta di modifica della Costituzione non è approvata al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere e, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali facciano domanda di referendum.

Al voto sono chiamati circa 47.342.000 elettori sul territorio nazionale e 2.600.000 cittadini italiani residenti all'estero. Non è richiesto il quorum per la validità della consultazione.

Storia

2 giugno 1946 nasce la Repubblica, 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione

Il 2 giugno 1946, dopo anni di oppressione fascista e guerra, gli italiani sono chiamati a votare. A ognuno di loro con almeno 21 anni di età, uomini e – per la prima volta – donne, vengono consegnate due schede: una per la scelta fra Monarchia e Repubblica, il cosiddetto referendum istituzionale, l'altra per l'elezione dei 556 deputati dell'Assemblea Costituente.

Circa 12 milioni e settecentomila italiani, contro 10 milioni e settecentomila, decisero che l'Italia doveva trasformarsi da Regno in Repubblica, con un Capo dello Stato elettivo.

Gli esiti dell'elezione dei 556 componenti dell'Assemblea Costituente che, in rappresentanza del popolo, avrebbero elaborato la nuova Costituzione, furono per lo più favorevoli a quei partiti politici che avevano combattuto la dittatura e, in particolare nel corso della Resistenza, si erano riorganizzati assumendo un ruolo guida nella lotta armata contro il nazifascismo e nella transizione dallo Stato fascista al nuovo Stato.

Si trattava principalmente dei tre grandi partiti di massa che avrebbero caratterizzato anche la vita politica italiana nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione: la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista di Unità Proletaria, il Partito Comunista italiano.

I più alti e valorosi nomi della Resistenza italiana, accanto al fior fiore dei giuristi democratici dell'epoca e di una nuova classe politica che si stava formando, **comparivano tra i Costituenti scelti dagli italiani.**

Fra gli altri, i più noti furono: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Lelio Basso, Arrigo Boldrini, Piero Calamandrei, Emilio Colombo, Benedetto Croce, Alcide De Gasperi, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Giovanni Gronchi, Nilde Iotti, Ugo la Malfa, Giorgio La Pira, Giovanni Leone, Riccardo Lombardi, Luigi Longo, Emilio Lussu, Aldo Moro, Costantino Mortati, Pietro Nenni, Giancarlo Pajetta, Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Luigi Preti, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Mario Scelba, Antonio Segni, Ignazio Silone, Emilio Paolo Taviani, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini.

Il 25 giugno 1946 venne insediata l'Assemblea Costituente che, come suo primo atto, proce-

dette alla nomina del Capo provvisorio dello Stato nella persona di Enrico De Nicola; dopo di che iniziarono i lavori di predisposizione del testo della nuova Costituzione. Una commissione composta da 75 membri rappresentativi di



tutta l'Assemblea ricevette l'incarico di redigere un progetto che avrebbe dovuto servire da base per la successiva discussione.

Dopo circa sei mesi di attività, la «Commissione dei 75» presentò il suo lavoro all'Assemblea che nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò, articolo per articolo, quella prima proposta e, finalmente, il 22 dicembre dello stesso anno approvò a larghissima maggioranza il testo definitivo della Costituzione che successivamente venne promulgato dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.

Per la prima volta gli italiani avevano una Costituzione elaborata direttamente dai loro rappresentanti liberamente e democraticamente eletti.

Essa rappresenta, come la definì il giurista antifascista Piero Calamandrei «il programma politico della Resistenza».

Molti passaggi della Costituzione, a partire dai 12 principi fondamentali, sono pietre miliari della nostra democrazia, che i Costituenti di allora, prevedendo possibili colpi di mano di maggioranze politiche momentanee, hanno ritenuto utile «proteggere» con un procedimento di revisione più lungo e gravoso che, in ultima istanza, attribuisce la scelta di modificare o meno la Carta alla sovranità del popolo.

in breve

● **Referendum** è una parola latina (gerundio di refero) che indica uno strumento attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici. Esso è cioè uno strumento di democrazia diretta in cui l'elettore fornisce personalmente il suo parere sul tema in questione, senza intermediari.

● **La costituzione è composta** di 139 articoli, divisi in quattro sezioni: - principi fondamentali (art. 1-12); - parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); - parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art. 55-139); - 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.

● Il termine **devoluzione** (in inglese devolution) viene usato per indicare la concessione di poteri da parte di un governo centrale a favore di un governo a livello regionale o locale. Spesso i poteri devoluti sono temporanei e rimangono in ultima analisi in capo al governo centrale. Qualsiasi assemblea devoluta può essere abrogata dal governo centrale, nello stesso modo in cui può essere abrogata una legge. I sistemi federali differiscono in quanto i poteri e le funzioni delle entità federate sono garantiti dalla costituzione o, comunque, da norme di rango costituzionale.

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera <http://it.wikipedia.org>)

● **Le modifiche più significative alla Costituzione.**

1963. Modifica dell'articolo 60 che riduce a 5 anni la durata in carica del Senato (mentre prima la Camera era eletta per 5 anni e il Senato per 6).

1993. Modifica dell'articolo 68 che riguarda l'autorizzazione del Parlamento per l'apertura di un procedimento penale a carico di un deputato o di un senatore.

2001. Questa è la modifica più ampia apportata alla Costituzione e avviene, per la prima volta, attraverso un referendum confermativo (il 7 ottobre 2001). Vengono modificati, con questa riforma, i rapporti tra Stato e Regioni (alle quali viene concessa maggiore autonomia).

Per saperne di più

www.fiom.cgil.it

(la riforma articolo per articolo)

www.cgil.it

www.referendumcostituzionale.org

www.interno.it

